Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Calabria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 226 DEL 20 AGOSTO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Istituto italiano di credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1977. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1977. — **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1977. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1977. — **Colorgraf, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1977. — **Varesina del Golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1977. — **Alfonso Bialetti e C., società per azioni, in Crusinallo di Omegna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1977. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977 (Estrazione n. 2). — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977 (Estrazione n. 3). — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977 (Estrazione n. 4). — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977 (Estrazione n. 32). — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 agosto 1977. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1977. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1977. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere publiche:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Banco di Napoli, credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Banco di Napoli, credito fondiario, in Napoli.** — Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Banco di Napoli, credito fondiario, in Napoli.** — Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito fondiario, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1977. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1977.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977 registro n. 18 Difesa, foglio n. 307

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di URBANIA (Pesaro e Urbino). — Durante la lotta contro l'oppressione nazi-fascista, la popolazione di Urbania, coraggiosamente, a costo di dure rappresaglie, sosteneva le proprie formazioni partigiane dando cospicuo contributo di combattenti, sangue generoso, distruzioni e sofferenze subite, alla causa della libertà della Patria. — Zona di Urbania, gennaio-luglio 1944.

(8926)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. 532.

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Costituzione del collegio giudicante*). — La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio».

Art. 5.

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. - (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione*). — Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento ».

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. 533.

Disposizioni in materia di ordine pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: « armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti », sono aggiunte le seguenti: « e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo ».

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pub-

blico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza ».

Art. 3.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonchè per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede nè persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

Art. 4.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 5.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti.

Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma è assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole del prefetto competente per territorio.

Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e informando di ogni variazione il Ministro per l'interno.

I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti indicati nell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni con la identificazione degli acquirenti, la registrazione delle relative operazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo.

Ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non è richiesta per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilità e per iscritto, di essere in possesso di natante per il quale non è previsto titolo d'identificazione.

Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettua false dichiarazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonchè le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al commercio degli stessi materiali.

Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini dell'esportazione.

In caso di denunzia all'autorità giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e, in caso di condanna definitiva, la cancellazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **534**.

Modificazioni al codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.

Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave o in caso di pari gravità il primo reato ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 48-*bis*. — (*Rilevanza della connessione*). — La connessione non produce effetti nè sulla competenza nè ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 144 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 144-*bis*. — (*Acquisizione di atti di procedimenti connessi*). — Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, è consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile ».

Art. 4.

L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 171. — (*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato*). — Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, è fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, è formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti. L'imputato è altresì avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato. Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimessione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimessione.

Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorità che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finché l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite me-

diante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.

Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.

Art. 5.

L'articolo 172 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 172. — (*Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato*). — La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 532 ».

Art. 6.

Il capoverso dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità prevedute da questo articolo che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.

Tutte le altre nullità prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, nè dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio ».

Art. 7.

Dopo il primo capoverso dell'articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Quando è richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.

Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato per giustificati motivi, per non più di una volta ».

Art. 8.

L'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304-*quater*. — (*Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

Negli altri casi ai difensori è immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

Il giudice può, a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 348-*bis*. — (*Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi*). — Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato ».

Art. 10.

L'articolo 414 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 414. — (*Separazione di giudizi*). — Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, può ordinare la separazione di giudizi, se si manifesta la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 450-*bis*. — (*Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi*). — Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-*bis* ».

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorità giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.

Art. 14.

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 4 e 5, se l'ufficio che procede avrà invitato l'imputato, con apposita comunicazione, notificata nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendolo che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **535**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ».

L'articolo 2 *è sostituito dal seguente*:

« Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente ».

Dopo l'articolo 2 *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 2-*bis*. — L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

" I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti " ».

« Art. 2-*ter*. — Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonchè le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.

E' altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali ».

All'articolo 3, dopo le parole: « legge 9 ottobre 1971, n. 825 », sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 1978, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **536**.

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. 537.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 326, con il quale alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa venne assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina;

Visto il verbale dell'adunanza del 28 febbraio 1977, nella quale la predetta facoltà ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 326 per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana;

Considerato che attualmente, presso l'anzidetta facoltà, sono due le cattedre destinate all'insegnamento di lingua e letteratura italiana e che gli esami sostenuti in tale disciplina sono oltre seicento;

Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 326, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina è trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana della facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 538.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 433, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in andrologia:

Scuola di specializzazione in andrologia

Art. 434. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, la scuola di specializzazione in andrologia.

Il direttore della scuola viene nominato fra i professori di ruolo e fuori ruolo di medicina interna della facoltà particolarmente competente nel campo della andrologia, dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sede della scuola sarà indicata per ogni triennio in rapporto alla nomina del direttore.

Art. 435. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini;
anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile;
fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo;
biochimica endocrina;
anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I;
nozioni di immunopatologia;
semeiotica e diagnostica andrologica medica I;
semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II;

semeiotica e diagnostica andrologica medica II;

semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II;

immunopatologia della infertilità maschile;

eredopatologia andrologica;

patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I;

aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica;

patologia venereologia nei riguardi dell'andrologia.

3° *Anno*:

patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II;

profilassi della infertilità maschile;

terapia andrologica medica;

terapia andrologica chirurgica;

farmacologia endocrina e della riproduzione dell'uomo.

Art. 436. — Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare come interni la prima clinica medica per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola.

Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di otto. I candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esami.

L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.

Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto che può vertere anche su prove pratiche. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie e possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola.

Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento delle scuole di specializzazione e perfezionamento dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **539.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 481 - il quarto comma relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno di corso e non potrà superare il numero di sessanta per l'intero corso ».

L'art. 525, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso è di venticinque ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **540.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Pia società di don Nicola Mazza », in Verona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della associazione laicale « Pia società di Don Nicola Mazza », in Verona. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal fu Giuseppe Tosi con testamento olografo 23 maggio 1959, pubblicato con atto 29 aprile 1976, n. 18327 di repertorio, a rogito dott. Gianfranco Tomezzoli, notaio in Verona, consistente in un immobile sito in Verona, descritto nella perizia giurata 9-10 dicembre 1974 del geom. Paolo Corazza e valutato in L. 33.200.000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **541.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e S. Rocco, in Castelnuovo Garfagnana, e di S. Michele arcangelo, in Gallicano.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 5 gennaio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino e S. Rocco, in frazione Palleroso del comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), e di S. Michele arcangelo, in frazione Perpoli del comune di Gallicano (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *interno, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **542.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede vescovile da Portogruaro a Pordenone e dell'elevazione della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Pordenone, alla dignità di « chiesa concattedrale » e della conservazione della dignità e del titolo di chiesa cattedrale alla chiesa di S. Stefano, in Concordia.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti della Sacra Congregazione per i vescovi 12 gennaio 1971 e 26 ottobre 1974, relativi: *a*) al trasferimento della sede vescovile da Portogruaro a Pordenone; *b*) all'elevazione della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Pordenone, alla dignità di « chiesa concattedrale » e alla conservazione della dignità e del titolo di chiesa cattedrale alla chiesa di S. Stefano, in Concordia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **543.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Regina Sanguinis Christi », in Portici.

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Regina Sanguinis Christi », in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **544.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto di cultura e di lingue marcelline », in Milano.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto di cultura e di lingue marcelline », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1973, con il quale il dott. Emanuele Mario Bosio è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che, a seguito della nomina del dottor Emanuele Mario Bosio a consigliere della Corte dei conti, occorre provvedere alla risoluzione del rapporto d'impiego dell'interessato con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

che si rende nel contempo necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Sentito il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di registrazione del decreto di nomina a consigliere della Corte dei conti del dottor Emanuele Mario Bosio il medesimo cessa dall'ufficio di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Il dott. Luciano Fassari è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il dott. Luciano Fassari sarà assunto, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la durata di un quinquennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 334

(8983)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che nel prosieguo del presente decreto sarà più brevemente denominato « Codice P.T. »;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1976), con il quale viene stabilita all'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Considerata l'opportunità di riservare sull'intero territorio della Repubblica determinate frequenze all'uso di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, per gli scopi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 334 del codice P.T., e di stabilire le relative prescrizioni tecniche;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976 e 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;

Riconosciuta la opportunità di addivenire ad una normativa più organica e più rispondente alle regole internazionali;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Le frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di cui all'art. 334 del codice P.T., e le relative prescrizioni tecniche sono quelle indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le concessioni inerenti agli apparati di cui al comma precedente non comportano l'esclusività nell'uso delle frequenze riservate nè diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze.

Art. 2.

Gli apparati di cui all'articolo precedente debbono essere di tipo omologato dall'amministrazione in base alle norme tecniche stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

L'atto di concessione indicherà gli scopi dell'uso dell'apparato e gli estremi dell'omologazione. Tali estremi dovranno essere riportati sul contrassegno previsto dall'art. 334 (secondo comma, lettera *c*), del codice P.T. secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

L'utilizzazione degli apparati resta subordinata al possesso della prescritta concessione da parte del titolare.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è consentita fino al 31 dicembre 1978 l'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del codice P.T. sprovvisti di omologazione, alle seguenti condizioni:

a) che in relazione a ciascuno degli scopi indicati nel citato codice P.T., siano impiegate le frequenze prescritte con decreto ministeriale 23 aprile 1974 ovvero quelle di cui al presente decreto;

b) che la potenza in uscita del trasmettitore non superi il limite di 0,5 Watt per lo scopo di cui al punto 5 del citato art. 334 e quello di 5 Watt per i rimanenti scopi, secondo le prescrizioni tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974 o quelle di cui al presente decreto;

c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1977.

Art. 4.

Possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1980 gli apparati che, alla data del presente decreto, siano stati omologati sulla base delle norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974, nonchè gli apparati per la ricerca delle persone di tipo induttivo a spira chiusa che, alla stessa data, siano stati omologati sulla base delle norme tecniche in vigore prima della data di emanazione del presente decreto, purchè gli interessati provvedano, entro e non oltre il 31 dicembre 1978, a predisporre gli apparati medesimi per il funzionamento sulle frequenze indicate nelle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 del presente decreto.

I concessionari devono inoltrare entro la stessa data formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento tecnico degli apparati.

Art. 5.

Chiunque utilizzi gli apparati di cui all'art. 334 del codice P.T. senza la prescritta concessione ovvero contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale, incorre nelle sanzioni di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 1

PARTE I

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'USO DEGLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA

(Scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice P.T.)

Sezione 1ª

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. *Frequenze.*

La frequenza della portante deve essere scelta tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'art. 334 del codice P.T.:

punto 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna:

26,875 MHz
26,885 MHz

punto 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole:

26,895 MHz
26,905 MHz

punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

26,915 MHz
26,925 MHz
26,935 MHz

punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

26,945 MHz
26,955 MHz

punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esso collegate:

27,255 MHz
27,265 MHz

punto 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri:

26,965 MHz	27,065 MHz	27,165 MHz
26,975 MHz	27,075 MHz	27,175 MHz
26,985 MHz	27,085 MHz	27,185 MHz
27,005 MHz	27,105 MHz	27,205 MHz
27,015 MHz	27,115 MHz	27,215 MHz
27,025 MHz	27,125 MHz	27,225 MHz
27,035 MHz	27,135 MHz	27,245 MHz
27,055 MHz	27,155 MHz	

2. *Spaziatura tra i canali*: 10 kHz.

3. *Potenza massima autorizzata*:

a) 1 W di potenza apparente irradiata oppure
b) 5 W di potenza di uscita
c) e, nei casi *a*) e *b*) sopra indicati, 20 W di potenza di alimentazione totale, misurata con la modulazione di prova applicata all'ingresso dell'apparato. Questo valore non comprende la potenza necessaria ad alimentare eventuali dispositivi ausiliari.

Le potenze di cui ai punti *a*) e *b*) sopra indicati si intendono misurate con le modalità prescritte nei paragrafi 2 e 3 della sezione 2ª della parte I.

4. *Tipi di modulazione.*

Sono ammesse la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale, la modulazione di ampiezza a banda laterale unica e la modulazione di frequenza. Nel caso di modulazione a banda laterale unica possono essere usate indifferentemente sia la banda laterale superiore sia quella inferiore.

5. *Tipi di antenna.*

Sono autorizzati tutti i tipi di antenna, ad eccezione di quelle direttive.

6. *Potenza nel canale adiacente.*

La potenza emessa sul canale adiacente non dovrà superare 10 μW.

7. *Scarto di frequenza del trasmettitore.*

Lo scarto di frequenza del trasmettitore non deve superare ± 1,5 kHz, tenuto conto delle variazioni contemporanee della temperatura ambiente tra — 10 °C e + 55 °C e della tensione di alimentazione di ± 10 % rispetto al valore indicato dal costruttore.

8. *Irradiazioni non essenziali e irradiazioni parassite.*

8.1. La potenza delle irradiazioni non essenziali del trasmettitore nelle bande di frequenza seguenti:

41 MHz ÷ 68 MHz
87,5 MHz ÷ 104 MHz
162 MHz ÷ 230 MHz
470 MHz ÷ 862 MHz

non deve essere superiore a 4 nW su una qualsiasi frequenza. La potenza delle emissioni non essenziali nelle altre bande di frequenza non deve essere superiore a 0,25 μW su una qualsiasi frequenza.

8.2. Irradiazioni parassite del ricevitore.

La potenza delle irradiazioni parassite del ricevitore, ivi compresa l'antenna, non deve superare 2 nW su una frequenza qualsiasi.

Sezione 2ª

METODI DI MISURA PER I RADIOTELEFONI DI DEBOLE POTENZA

1. *Modulazione di prova.*

1.1. Per le misure in modulazione di ampiezza con portante completa (A3) o in modulazione di frequenza (F3):

la modulazione di prova consiste in un segnale di frequenza 1250 Hz applicato o ai morsetti di ingresso delle frequenze acustiche del trasmettitore, o al microfono con un procedimento acustico.

Il livello di questo segnale deve essere superiore di 10 dB a quello necessario per ottenere:

a) per le emissioni di classe A3, un tasso di modulazione del 60 %;

b) per le emissioni di classe F3, una deviazione di ± 1,5 kHz.

1.2. Per le misure di modulazione d'ampiezza con portante ridotta o soppressa:

la modulazione di prova è costituita da due segnali di frequenza 400 Hz e 2500 Hz di eguale ampiezza e applicati contemporaneamente. Il loro livello deve essere di 10 dB superiore a quello necessario per ottenere la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.

La modulazione di prova viene applicata ai morsetti di ingresso del trasmettitore oppure mediante un procedimento acustico.

2. *Potenza apparente irradiata.*

2.1. Definizione.

Per quanto riguarda le presenti specifiche tecniche e per apparati muniti di antenna incorporata, la potenza apparente irradiata è la potenza irradiata nella direzione in cui l'intensità di campo, nelle condizioni ambientali sottoindicate, è massima.

Tale potenza è:

2.1.1. nel caso di emissioni di classe A3 o F3, la potenza media dell'onda portante in assenza di modulazione;

2.1.2. nel caso di emissioni con portante ridotta o soppressa, la potenza di cresta dell'emissione modulata dalla modulazione di prova.

2.2. Posto di misura e disposizioni generali.

2.2.1. Posto di misura.

La misura verrà eseguita su una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si dispone di una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Al centro di questa zona verrà utilizzato un supporto di materiale isolante, in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, su cui porre, ad un'altezza di 1,5 m dal suolo, l'apparato da sottoporre alle prove.

Il posto di misura dovrà essere di dimensioni sufficienti per consentire l'erezione di un'antenna di misura ad una distanza non inferiore a $\lambda/2$ dell'apparato sottomisura.

La distanza effettivamente utilizzata dovrà essere indicata nel rendiconto delle misure.

Nel corso delle misure dovranno essere prese delle precauzioni al fine di evitare che le riflessioni causate da ostacoli in prossimità del posto di misura modifichino le misure stesse.

2.2.2. Antenna e ricevitore di prova.

L'antenna di prova viene utilizzata per ricevere sia le irradiazioni dell'apparato sotto misura, sia le irradiazioni dell'antenna di sostituzione. L'antenna di prova viene fissata su di un supporto che consenta di utilizzarla in polarizzazione orizzontale o verticale e di far variare l'altezza del suo centro da 1 a 5 metri al di sopra del terreno.

Le antenne di prova da impiegare dovranno essere di tipo molto direttivo, inoltre la dimensione dell'antenna di prova nella direzione dell'antenna trasmittente associata non dovrà superare il 20 % della distanza tra queste due antenne. E' necessario che il ricevitore possa essere sintonizzato su ciascuna delle frequenze da controllare e che sia in grado di misurare i livelli relativi ai segnali in ingresso.

2.2.3. Antenna di sostituzione.

L'antenna di sostituzione è un dipolo a mezz'onda accordato sulla frequenza considerata o un dipolo di lunghezza inferiore a $\lambda/2$, tarato rispetto al dipolo a mezz'onda. Il centro di questo dipolo coincide con un punto di riferimento che è il centro del volume occupato dall'apparato sotto misura, nel caso che questo abbia l'antenna incorporata, oppure il punto in cui l'antenna è collegata al contenitore dell'apparato, nel caso di antenna non incorporata.

La distanza tra l'estremità inferiore del dipolo ed il terreno deve essere almeno di 30 cm.

Questa antenna viene collegata ad un generatore tarato di segnali funzionante sulle frequenze dell'apparato, attraverso connessioni di adattamento e di transizione.

2.3. Metodo di misura.

Il trasmettitore sotto misura viene sistemato nel posto di misura rispondente ai requisiti del par. 2.2.1. ad un'altezza di 1,5 m dal terreno su di un supporto non conduttore ed in una posizione tale da soddisfare le condizioni seguenti.

2.3.1. Gli apparati con antenna incorporata sono sistemati in posizione verticale in modo tale che l'asse dell'apparato, che è più vicino alla verticale nella posizione normale di funzionamento, sia perpendicolare al terreno.

2.3.2. Gli apparati con antenna esterna rigida sono sistemati in modo tale che l'antenna sia verticale.

2.3.3. Gli apparati con un'antenna esterna non rigida sono sistemati con la loro antenna posta verticalmente per mezzo di sospensioni isolanti. Nel caso di apparati funzionanti in classe A3 o F3, il trasmettitore deve emettere la portante in assenza di modulazione.

Nel caso di apparati funzionanti con portante ridotta o soppressa, il trasmettitore viene modulato con la modulazione di prova. Il ricevitore di prova è sintonizzato sulla frequenza di emissione del trasmettitore. L'antenna di prova è sistemata per la polarizzazione verticale. Successivamente si fa variare l'altezza di questa antenna di prova entro i limiti previsti e si fa effettuare al complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » una rotazione di 360°, se necessario, in modo da ottenere il massimo del segnale ricevuto.

Al posto del complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » viene messa l'antenna di sostituzione definita al par. 2.2.3 ed il livello del segnale d'ingresso di questa viene regolato in modo da ottenere nel ricevitore di misura lo stesso livello di prima o un livello che differisca dal precedente di un valore noto.

La potenza apparente irradiata è uguale alla potenza fornita dall'antenna, maggiorata per tener conto del guadagno dell'antenna di sostituzione rispetto al dipolo.

3. *Potenza del trasmettitore.*

3.1. Definizione.

Per quanto riguarda le presenti specifiche tecniche e per gli apparati dotati di morsetti di uscita, il valore della potenza di uscita del trasmettitore è il valore massimo della potenza di uscita per il quale sono soddisfatte le condizioni delle presenti norme.

La potenza è:

3.1.1. per le emissioni di classe A3 e F3, la potenza della portante in assenza di modulazione;

3.1.2. per le emissioni a portante ridotta o soppressa, la potenza di cresta, quando l'emissione è modulata dalla modulazione di prova.

3.2. Metodo di misura.

Il trasmettitore è collegato ad un carico non reattivo e non irradiante di impedenza eguale a quella di uscita del trasmettitore. Se necessario può essere impiegato per le misure un adattatore di impedenza.

L'apparato viene messo in funzione e si misura la potenza dissipata nel carico.

4. *Potenza sul canale adiacente.*

4.1. Definizione.

La potenza sul canale adiacente è quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato nelle condizioni prefissate, che viene emessa nell'interno della banda passante di un ricevitore del tipo utilizzato normalmente nel sistema e funzionante su uno o l'altro dei canali adiacenti. Tale potenza è la somma della potenza media risultante dal processo di modulazione e dalla modulazione residua dovuta al ronzio ed al rumore del trasmettitore.

4.2. Metodo di misura con un ricevitore per la misura della potenza sul canale adiacente.

4.2.1. Apparato dotato di morsetti di uscita.

La potenza sul canale adiacente viene misurata con un ricevitore dotato di un filtro con queste caratteristiche:

larghezza di banda con attenuazione di 6 dB: 8,5 kHz
larghezza di banda con attenuazione di 70 dB: 17,5 kHz
larghezza di banda con attenuazione di 90 dB: 25 kHz.

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso del ricevitore per mezzo di un dispositivo tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia uguale al valore di carico dichiarato dal costruttore e che il livello d'ingresso del ricevitore sia sufficiente per la esecuzione della misura.

Il trasmettitore viene modulato dal segnale di prova.

Il ricevitore viene sintonizzato sulla frequenza nominale del trasmettitore e si regola l'attenuatore variabile del ricevitore ad un valore tale (p dB) che, secondo la lettura di un apparato di misura, sia ottenuto un livello di circa 5 dB al di sopra del rumore del ricevitore.

Il ricevitore è successivamente accordato su una frequenza superiore di 10 kHz alla frequenza assegnata al trasmettitore. Si regola l'attenuatore variabile ad un valore tale (q dB) che si ottenga nello strumento di misura la stessa lettura di prima.

Il rapporto tra la potenza nel canale adiacente e quella in regime di portante è dato dalla differenza tra i valori letti sull'attenuatore (p e q).

La potenza sul canale adiacente si determina applicando questo rapporto alla potenza di uscita misurata come indicato nel paragrafo 3.

La misura viene ripetuta su una frequenza inferiore di 10 kHz alla frequenza assegnata al trasmettitore.

4.2.2. Apparato munito di un'antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo di cui al par. 4.1.1, ma con il ricevitore accoppiato al trasmettitore con un dispositivo di accoppiamento sull'emissione irradiata.

In questo caso la potenza sul canale adiacente viene determinato applicando il rapporto al valore della potenza misurata come indicato al paragrafo 2.

4.3. Metodo di misura con analizzatore di spettro.

4.3.1. Apparato dotato di morsetti di uscita.

La potenza sul canale adiacente viene misurata con un analizzatore di spettro che soddisfi alle seguenti condizioni; sarà possibile, utilizzando una larghezza di banda con risoluzione di 1 kHz, misurare in un canale adiacente, i cui limiti siano posti a 5,75 kHz e 14,25 kHz dalla portante utile, con la precisione almeno di ± 2 dB, l'ampiezza di un segnale o del rumore, i cui livelli siano superiori di almeno 3 dB al livello di rumore dell'analizzatore di spettro e ciò in presenza di un segnale sul canale utile con un livello di 60 dB al di sopra della somma delle potenze nel canale adiacente.

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso dell'analizzatore di spettro per mezzo di un dispositivo di adattamento di impedenza tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia uguale al valore di carico dichiarato dal costruttore e che il livello di ingresso dell'analizzatore di spettro sia sufficiente per l'esecuzione della misura.

Il trasmettitore è modulato con il segnale di prova.

Si misura la somma della potenza di rumore e delle componenti discrete prodotte dal trasmettitore in ciascuno dei canali adiacenti.

Questa misura viene eseguita, nelle bande sopraindicate, effettuando l'integrazione dell'ampiezza rappresentata nell'analizzatore di spettro elevata al quadrato.

4.3.2. Apparato dotato di antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo descritto al punto 4.3.1, utilizzando un analizzatore di spettro accoppiato al trasmettitore mediante un idoneo dispositivo.

5. *Scarto di frequenza.*

5.1. Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza tra la frequenza della portante misurata ed il suo valore nominale.

5.2. Metodo di misura.

La frequenza della portante è misurata, se possibile, in assenza di modulazione con il trasmettitore collegato ad un carico antinduttivo e non irradiante.

Una parte della potenza di uscita viene accoppiata all'apparato di misura.

Nei casi di apparati con antenna incorporata, si utilizzerà un dispositivo di accoppiamento tra l'emissione del trasmettitore e l'apparecchio per la misura della frequenza.

La misura sarà effettuata tenendo conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra —10 °C e + 55 °C e della tensione di alimentazione di ± 10 % rispetto al valore indicato dal costruttore.

6. *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore.*

6.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali sono delle emissioni su ogni frequenza diversa da quelle della portante e delle componenti laterali, conseguenti al processo normale di modulazione, irradiate dal contenitore e dalle strutture dell'apparato.

Per gli apparati ad antenna incorporata, queste irradiazioni comprendono le irradiazioni dell'antenna.

6.2. Metodo di misura.

L'apparato viene sistemato in un posto di misura che risponda ai requisiti indicati nel paragrafo 2.2.1, ad un'altezza dal suolo di 1,5 metri su un supporto non conduttore.

La potenza a radiofrequenza del trasmettitore, se questo è dotato di morsetti di uscita, viene inviata su un carico non reattivo correttamente adattato. Per le emissioni di classe A3 e F3 viene emessa la sola portante in assenza di modulazione, mentre per le emissioni con portante ridotta o soppressa il trasmettitore è modulato dalla modulazione di prova.

Su ogni frequenza corrispondente ad una irradiazione non essenziale si misura la potenza apparente irradiata massima utilizzando l'antenna di sostituzione.

Successivamente l'antenna di prova viene ruotata di 90° al fine di ricevere i segnali con polarizzazione orizzontale e la misura e ripetuta. Il valore, che viene preso in considerazione, è quello più elevato tra i due misurati su ciascuna frequenza.

7. *Irradiazioni non essenziali per conduzione.*

7.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono delle irradiazioni, la cui potenza è fornita per conduzione all'antenna o all'antenna artificiale su ogni frequenza diversa da quelle della portante o delle componenti laterali risultanti dal processo normale di modulazione.

7.2. Metodo di misura.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono misurate collegando il trasmettitore ad un carico resistivo e non irradiante correttamente adattato.

Per le emissioni di classe A3 e F3 l'onda portante viene emessa in assenza di modulazione.

Per le emissioni a portante ridotta o soppressa il trasmettitore è modulato con la modulazione di prova.

Le misure sono eseguite in una gamma compresa tra 100 kHz e 2000 MHz, con esclusione del canale su cui il trasmettitore deve funzionare, nonché i canali adiacenti.

La misura di ciascuna irradiazione non essenziale viene effettuata utilizzando un apparato di misura di tipo accordato o un analizzatore di spettro.

8. *Irradiazioni parassite e irradiazioni per conduzione del ricevitore:*

8.1. Definizione.

Le irradiazioni parassite del ricevitore provengono dalle irradiazioni sulla linea d'antenna e da quelle prodotte dal contenitore e dalle strutture del ricevitore.

Per i ricevitori ad antenna incorporata, le irradiazioni parassite comprendono sia quelle dell'antenna sia quelle del contenitore e le strutture del ricevitore.

8.2. Metodi di misura.

I metodi di misura sono simili a quelli dei paragrafi 6 e 7 sostituendo il ricevitore al trasmettitore.

9. *Precisione delle misure.*

Per la misura delle grandezze qui di seguito elencate sono richieste apparecchiature con le seguenti tolleranze:

1) Tensione continua	± 3%
2) Tensione della rete alternata	± 3%
3) Frequenza radioelettrica	±50 Hz
4) Tensione alle frequenze radioelettriche . .	± 2 dB
5) Campo e.m. alle frequenze radioelettriche .	± 3 dB
6) Potenza della portante d alle frequenze radioelettriche	±10%
7) Impedenza dei carichi artificiali, morsetti di accoppiamento, cavi attenuatori	± 5%
8) Impedenza interna dei generatori e impedenza d'ingresso dei ricevitori di misura	±10%
9) Attenuazione degli attenuatori	± 1 dB
10) Temperatura	± 1°C

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE E DI IMPIEGO PER I SISTEMI PER LA RICERCA DELLE PERSONE

(Scopi di cui al punto 6 dell'art. 334 del codice P.T.)

Sezione 1ª

CARATTERISTICHE GENERALI E DI IMPIEGO

1. *Definizione.*

I sistemi per la ricerca delle persone sono dei sistemi per la trasmissione unidirezionale di segnali codificati da utilizzare per avvertire una determinata persona che gli si richiede di mettersi in comunicazione con un ufficio o un'altra persona.

Per la trasmissione unidirezionale dei segnali codificati possono essere utilizzati:

a) sistemi induttivi;

b) sistemi radioelettrici di debole potenza.

2. *Condizioni di impiego.*

2.1. Secondo le presenti specifiche i sistemi per la ricerca delle persone sono destinati ad utenti privati per la ricerca di persone che si trovino generalmente all'interno di una stessa proprietà privata.

E' esclusa la possibilità di connessione di tali sistemi alla rete telefonica pubblica.

2.2. I sistemi per la ricerca delle persone possono essere dotati di dispositivi che consentano la trasmissione di brevi messaggi parlati alla persona chiamata.

2.3. E' inoltre consentito l'invio della conferma della ricezione del segnale di chiamata utilizzando un trasmettitore di debole potenza, purché la durata di tale messaggio sia estremamente breve. Il funzionamento di questo trasmettitore deve essere impedito da un dispositivo tecnico, tranne che nel caso in cui debba essere impiegato per la risposta.

2.4. Nel rilascio delle concessioni verrà data la preferenza agli impianti di tipo induttivo e, soltanto nei casi in cui non è possibile l'installazione di tali impianti, potranno essere rilasciate concessioni per gli impianti di tipo radioelettrico.

In quest'ultimo caso la potenza irradiata, il tipo e l'altezza dell'antenna devono essere scelte in modo da assicurare il servizio soltanto nella zona di servizio strettamente necessaria.

Sezione 2ª

CARATTERISTICHE TECNICHE PER I SISTEMI PER LA RICERCA DELLE PERSONE DI TIPO INDUTTIVO

1. *Gamma di frequenza.*

Le frequenze utilizzabili per la trasmissione della chiamata devono essere inferiori a 150 kHz.

Per la risposta possono essere utilizzati sistemi radioelettrici di debole potenza funzionanti sulle seguenti frequenze: 161,000 MHz e 161,100 MHz.

In tale caso per questi ultimi la normativa tecnica applicabile è quella contenuta nella sezione 3ª delle presenti specifiche.

2. *Potenza massima.*

La potenza di uscita non deve essere superiore a 30 W.

3. *Tolleranza di frequenza.*

La tolleranza di frequenza, nel campo di temperatura compreso tra — 10°C e + 55°C e per contemporanee variazioni della tensione di alimentazione ± 10%, è di 200×10^{-6}.

4. *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore ed irradiazioni parassite del ricevitore.*

4.1. La potenza di ogni irradiazione non essenziale, misurata ai morsetti di uscita del trasmettitore o irradiata dalla antenna o dalle strutture, deve essere almeno 40 dB al di sotto della potenza media sulla frequenza fondamentale.

4.2. La potenza delle irradiazioni parassite o delle irradiazioni per conduzione del ricevitore non deve superare 2 nW su una frequenza qualsiasi.

Sezione 3ª

CARATTERISTICHE TECNICHE PER I SISTEMI PER LA RICERCA DELLE PERSONE DI TIPO RADIOELETTRICO DI DEBOLE POTENZA

1. *Frequenze.*

1.1. Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di chiamata devono essere scelte tra le seguenti:

a) banda 25-41 MHz: 26,200 MHz; 26,350 MHz; 26,500 MHz;

b) banda 440-470 MHz: 459,650 MHz; 469,650 MHz.

1.2. Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore per la risposta devono essere scelte tra le seguenti:

banda 156-170 MHz: 161,000 MHz e 161,100 MHz.

2. *Non è ammessa l'utilizzazione di trasmettitori di chiamata con più canali. E' altresì vietata l'utilizzazione di una emissione permanente.*

3. *Spaziatura tra i canali.*

3.1. Per il trasmettitore di chiamata: 20 kHz.

3.2. Per il trasmettitore di risposta: 25 kHz.

4. *Classi di emissione per i segnali di chiamata e di risposta. E' ammessa ogni classe di emissione per la quale l'emissione sia contenuta all'interno del canale assegnato cioè che consenta di soddisfare le condizioni di cui al successivo punto 7.*

5. *Tutti i sistemi debbono soddisfare almeno alle condizioni tecniche prescritte ai paragrafi 6, 7, 8 e 9 della presente specifica.*

6. *Potenza massima.*

La misura della potenza verrà effettuata con le modalità indicate ai paragrafi 2 e 3 della sezione 4ª della parte II.

6.1. Trasmettitore di chiamata:

potenza di uscita non superiore a 5 W in assenza di modulazione per le emissioni di classi A3 e F3;

potenza di cresta in uscita non superiore a 5 W per le emissioni in banda laterale unica.

6.2. Trasmettitore di risposta:

potenza apparente irradiata di 50 mW in assenza di modulazione.

7. *La potenza massima sul canale adiacente non deve superare i seguenti limiti:*

a) massimo valore al di sotto del livello della portante: 70 dB;

b) massimo valore della potenza sul canale adiacente 0,2 μW.

8. *Lo scarto di frequenza del trasmettitore non deve essere superiore ai limiti seguenti, tenuto conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra — 10°C e + 55°C e della tensione di alimentazione di ± 10% rispetto al valore nominale:*

Banda	Scarto massimo di frequenza
25-41 MHz	± 0,6 kHz
156-170 MHz	± 2,0 kHz
440-470 MHz	± 2,5 kHz

9. *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore ed irradiazioni parassite del ricevitore.*

9.1. La potenza di ogni irradiazione non essenziale, misurata ai morsetti di uscita del trasmettitore o irradiata dall'antenna o dalla struttura, non deve superare 250 nW su una qualsiasi frequenza.

9.2. La potenza delle irradiazioni parassite o delle irradiazioni per conduzione del ricevitore non deve superare 2 nW su una qualsiasi frequenza.

Sezione 4ª

METODI DI MISURA PER I SISTEMI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA PER LA RICERCA DELLE PERSONE

1. *Modulazione di prova.*

1.1. Per le misure in modulazione di ampiezza con portante completa (A3) o in modulazione di frequenza (F3).

La modulazione di prova che si sostituisce al segnale di chiamata deve essere tale che la sua composizione ed il suo livello siano quelli normalmente utilizzati per modulare il trasmettitore.

Il codice prescelto deve essere quello che corrisponde alla massima larghezza di banda occupata.

Per gli apparati che sono utilizzati anche per la radiotelefonia si deve effettuare una misura complementare utilizzando una modulazione di prova costituita da un segnale a 1.250 Hz.

Il livello di questo segnale deve essere superiore di 10 dB a quello necessario per ottenere:

1) per le emissioni di classe A3, un tasso di modulazione del 60%;

2) per le emissioni di classe F3, una deviazione di ± 3 kHz.

1.2. Per le misure in modulazione d'ampiezza con portante ridotta o soppressa.

La modulazione di prova è costituita da due segnali di frequenza 400 Hz e 2.550 Hz di eguale ampiezza e applicati contemporaneamente. Il loro livello deve essere di 10 dB superiore a quello necessario per ottenere la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.

1.3. La modulazione di prova viene applicata al trasmettitore ai suoi morsetti d'ingresso con un procedimento elettrico, oppure mediante un procedimento acustico utilizzando il microfono.

2. *Potenza apparente irradiata.*

2.1. Definizione.

Per quanto concerne la presente caratteristica e per gli apparati con antenna incorporata la potenza apparente irradiata è la potenza irradiata nella direzione della massima intensità di campo nelle condizioni ambientali appresso specificate.

La potenza irradiata è:

2.1.1. Per le emissioni di classe A3 e F3, la potenza media della portante in assenza di modulazione.

2.1.2. Per le emissioni a portante ridotta o soppressa, la potenza di cresta quando l'emissione è modulata dal segnale di prova.

2.2. Posto di misura e disposizioni generali.

2.2.1. Posto di misura.

La misura verrà eseguita su una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si dispone di una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Al centro di questa zona verrà utilizzato un supporto di materiale isolante, in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale; su cui porre, ad un'altezza di 1,5 m dal suolo, l'apparato da sottoporre alle prove.

Il posto di misura dovrà essere di dimensioni sufficienti per consentire l'erezione di una antenna di misura ad una distanza non inferiore a $\lambda/2$ dell'apparato sotto misura.

La distanza effettivamente utilizzata dovrà essere indicata nel rendiconto delle misure.

Nel corso delle misure dovranno essere prese delle precauzioni al fine di evitare che le riflessioni causate da ostacoli in prossimità del posto di misura modifichino le misure stesse.

2.2.2. Antenna e ricevitore di prova.

L'antenna di prova viene utilizzata per ricevere sia le irradiazioni dell'apparato sotto misura, sia le irradiazioni dell'antenna di sostituzione. L'antenna di prova viene fissata su di un supporto che consenta di utilizzarla in polarizzazione orizzontale o verticale e di far variare l'altezza del suo centro da 1 a 5 metri al di sopra del terreno.

Le antenne di prova da impiegare dovranno essere di tipo molto direttivo, inoltre la dimensione dell'antenna di prova nella direzione dell'antenna trasmittente associata non dovrà superare il 20% della distanza tra queste due antenne. E' necessario che il ricevitore possa essere sintonizzato su ciascuna delle frequenze da controllare e che sia in grado di misurare i livelli relativi ai segnali in ingresso.

2.2.3. Antenna di sostituzione.

L'antenna di sostituzione è un dipolo a mezz'onda accordato sulla frequenza considerata o un dipolo di lunghezza inferiore a $\lambda/2$, tarato rispetto al dipolo a mezz'onda. Il centro di questo dipolo coincide con un punto di riferimento che è il centro del volume occupato dall'apparato sotto misura, nel caso che questo abbia l'antenna incorporata, oppure il punto in cui l'antenna è collegata al contenitore dell'apparato, nel caso di antenna non incorporata.

La distanza tra l'estremità inferiore del dipolo ed il terreno deve essere almeno di 30 cm.

Questa antenna viene collegata ad un generatore tarato di segnali funzionante sulle frequenze dell'apparato, attraverso connessioni di adattamento e di transizione.

2.3. Metodo di misura.

Il trasmettitore sotto misura viene sistemato nel posto di misura rispondente ai requisiti del par. 2.2.1. ad una altezza di 1,5 m dal terreno su di un supporto non conduttore ed in una posizione tale da soddisfare le condizioni seguenti.

2.3.1. Gli apparati con antenna incorporata sono sistemati in posizione verticale in modo tale che l'asse dell'apparato, che è più vicino alla verticale nella posizione normale di funzionamento, sia perpendicolare al terreno.

2.3.2. Gli apparati con antenna esterna rigida sono sistemati in modo tale che l'antenna sia verticale.

2.3.3. Gli apparati con una antenna esterna non rigida sono sistemati con la loro antenna posta verticalmente per mezzo di sospensioni isolanti. Nel caso di apparati funzionanti in classe A3 o F3, il trasmettitore deve emettere la portante in assenza di modulazione.

Nel caso di apparati funzionanti con portante ridotta o soppressa, il trasmettitore viene modulato con la modulazione di prova. Il ricevitore di prova è sintonizzato sulla frequenza di emissione del trasmettitore. L'antenna di prova è sistemata per la polarizzazione verticale. Successivamente si fa variare l'altezza di questa antenna di prova entro i limiti previsti e si fa effettuare al complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » una rotazione di 360°, se necessario, in modo da ottenere il massimo del segnale ricevuto.

Al posto del complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » viene messa l'antenna di sostituzione definita al par. 2.2.3. ed il livello del segnale d'ingresso di questa viene regolato in modo da ottenere nel ricevitore di misura lo stesso livello di prima o livello che differisca dal precedente di un valore noto.

La potenza apparente irradiata è uguale alla potenza fornita all'antenna, maggiorata per tener conto del guadagno della antenna di sostituzione rispetto al dipolo.

3. *Potenza del trasmettitore.*

3.1. Definizione.

Per quanto riguarda le presenti specifiche tecniche e per gli apparati dotati di morsetti di uscita il valore della potenza di uscita del trasmettitore è il valore massimo della potenza di uscita per il quale sono soddisfatte le condizioni delle presenti norme.

La potenza è:

3.1.1. Per le emissioni di classe A3 e F3, la potenza media della portante in assenza di modulazione.

3.1.2. Per le emissioni a portante ridotta o soppressa, la potenza di cresta quando l'emissione è modulata dalla modulazione di prova.

3.2. Metodo di misura.

Il trasmettitore è collegato ad un carico non reattivo e non irradiante di impedenze eguale a quella di uscita del trasmettitore. Se necessario può essere impiegato per le misure un adattatore di impedenza.

L'apparato viene messo in funzione e si misura la potenza dissipata nel carico.

4. *Potenza sul canale adiacente.*

4.1. Definizione.

La potenza sul canale adiacente è quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato nelle condizioni prefissate, che viene emessa nell'interno della banda passante di un ricevitore del tipo utilizzato normalmente nel sistema e funzionante su uno o l'altro dei canali adiacenti. Tale potenza è la somma della potenza media risultante dal processo di modulazione e dalla modulazione residua dovuta al ronzio ed al rumore del trasmettitore.

4.2. Metodo di misura con un ricevitore per la misura della potenza.

4.2.1. Apparato dotato di morsetti di uscita.

La potenza sul canale adiacente viene misurata con un ricevitore dotato di un filtro con queste caratteristiche:

Canalizzazione (kHz)	Larghezza di banda tra due punti corrispondenti ad una attenuazione di 6 dB (kHz)	Larghezza di banda tra due punti corrispondenti ad una attenuazione di 70 dB (kHz)	Larghezza di banda tra due punti corrispondenti ad una attenuazione di 90 dB (kHz)
20	14	28	40
25	16	35	50

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso del ricevitore per mezzo di un dispositivo di adattamento di impedenza tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia uguale al valore di carico dichiarato dal costruttore e che il livello di ingresso all'analizzatore di spettro sia sufficiente per l'esecuzione delle misure. Il trasmettitore viene modulato dal segnale di prova. Il ricevitore viene sintonizzato sulla frequenza nominale del trasmettitore e si regola l'attenuatore variabile del ricevitore ad un valore tale (p dB) che, secondo la lettura di un apparato di misura, sia ottenuto un livello di circa 5 dB al di sopra del rumore del ricevitore.

Il ricevitore è successivamente accordato su una frequenza che differisca (in più o in meno) da quella del trasmettitore di un valore pari alla canalizzazione. Si regola l'attenuatore variabile ad un valore tale (q dB) che si ottenga nello strumento di misura la stessa lettura di prima.

Il rapporto tra la potenza del canale adiacente e quella in regime di portante è dato dalla differenza tra i valori letti sull'attenuatore (p e q).

La potenza sul canale adiacente si determina applicando questo rapporto alla potenza di uscita misurata come indicato nel paragrafo 3.

4.2.2. Apparato munito di una antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo di cui al par. 4.2.1., ma con il ricevitore accoppiato al trasmettitore con un dispositivo di accoppiamento all'emissione irradiata.

In questo caso, la potenza nel canale adiacente si determina applicando il rapporto sopra indicato al valore della potenza misurato come previsto nel par. 2.

4.3. Metodo di misura con analizzatore di spettro.

4.3.1. Apparato dotato di morsetti di uscita.

La potenza sul canale adiacente verrà misurata con un analizzatore di spettro che soddisfi alle seguenti condizioni. sarà possibile, utilizzando una larghezza di banda con risoluzione di 1 kHz, misurare in una banda di frequenza definita dalla tabella sottoriportata, con la precisione almeno di ± 2 dB, la ampiezza di un segnale o del rumore, i cui livelli siano superiori di almeno 3 dB al livello di rumore dell'analizzatore di spettro e ciò in presenza di un segnale sul canale utile con un livello di 90 dB al di sopra della somma delle potenze nel canale adiacente.

Canalizzazione (kHz) —	Larghezza di banda (kHz) —	Limiti della banda rispetto alla portante utile (kHz) —
20	14	da 13,0 a 27,0
25	16	da 17,0 a 33,0

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso dell'analizzatore di spettro per mezzo di un dispositivo di adattamento di impedenza tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia eguale al valore di carico dichiarato dal costruttore e che il livello di ingresso all'analizzatore di spettro sia sufficiente per l'esecuzione della misura.

Il trasmettitore è modulato con il segnale di prova.

Si sceglie la larghezza di banda da esplorare sullo schermo dell'analizzatore di spettro in modo da poter rappresentare lo spettro di emissione del trasmettitore, comprese le parti emesse sui canali adiacenti. Si misura la somma della potenza di rumore e delle componenti discrete prodotte dal trasmettitore in ciascuno dei canali adiacenti.

Questa misura viene eseguita, nelle bande sopraindicate, effettuando l'integrazione dell'ampiezza rappresentata nell'analizzatore di spettro elevata al quadrato.

4.3.2. Apparato dotato di antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo descritto al punto 4.3.1. utilizzando un analizzatore di spettro accoppiato al trasmettitore mediante un idoneo dispositivo.

5. *Scarto di frequenze.*

5.1. Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza tra la frequenza della portante misurata ed il suo valore nominale.

5.2. Metodo di misura.

La frequenza della portante è misurata, se possibile, in assenza di modulazione con il trasmettitore collegato ad un carico antinduttivo e non irradiante. Una parte della potenza di uscita viene accoppiata all'apparato di misura.

Nei casi di apparati con antenna incorporata, si utilizzerà un dispositivo di accoppiamento tra l'emissione del trasmettitore e l'apparecchio per la misura della frequenza.

La misura sarà effettuata tenendo conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra —10°C e +55°C e della tensione di alimentazione di ± 10% rispetto al valore nominale.

6. *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore.*

6.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali sono delle emissioni su ogni frequenza diversa da quelle della portante e delle componenti laterali conseguenti al processo normale di modulazione, irradiate dal contenitore e dalle strutture dell'apparato.

Per gli apparati ad antenna incorporata, queste irradiazioni comprendono le irradiazioni dell'antenna.

6.2. Metodo di misura.

L'apparato viene sistemato in un posto di misura, ad una altezza dal suolo di 1,5 metri su un supporto non conduttore che risponda alle condizioni del punto 2.2.1. La potenza a radiofrequenza del trasmettitore, se questo è dotato di morsetti di uscita, viene inviata su un carico non reattivo correttamente adattato. Per le emissioni di classe A3 o F3 viene emessa la sola portante in assenza di modulazione, mentre per le emissioni con portante ridotta e soppressa il trasmettitore è modulato dalla modulazione di prova. Su ogni frequenza corrispondente ad una irradiazione non essenziale si misura la potenza apparente irradiata massima utilizzando l'antenna di sostituzione. Successivamente l'antenna di prova viene ruotata di 90° al fine di ricevere i segnali con polarizzazione orizzontale e la misura è ripetuta. Il valore, che viene preso in considerazione, è quello più elevato tra i due misurati su ciascuna frequenza.

7. *Irradiazioni non essenziali per conduzione.*

7.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono delle irradiazioni, la cui potenza è fornita per conduzione all'antenna o all'antenna artificiale su ogni frequenza diversa da quella della portante o delle componenti laterali risultanti dal processo normale di modulazione.

7.2. Metodo di misura.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono misurate collegando il trasmettitore ad un carico resistivo e non irradiante correttamente adattato

Per le emissioni a portante ridotta o soppressa il trasmettitore è modulato con la modulazione di prova.

Le misure sono eseguite in una gamma compresa tra 100 kHz e 2000 MHz con esclusione del canale su cui il trasmettitore deve funzionare, nonchè i canali adiacenti.

Le misure di ciascuna irradiazione non essenziale sono fatte utilizzando un apparato di misura di tipo accordato o un analizzatore di spettro.

8. *Irradiazioni parassite e irradiazioni per conduzione del ricevitore.*

8.1. Definizione.

Le irradiazioni parassite del ricevitore provengono dalle irradiazioni fornite alla linea d'antenna e da quelle prodotte dal contenitore e dalle strutture del ricevitore. Per i ricevitori ad antenna incorporata, le irradiazioni parassite comprendono sia quelle dell'antenna sia quelle del contenitore e le strutture del ricevitore.

8.2. I metodi di misura.

I metodi di misura sono simili a quelli dei punti 6 e 7 sostituendo il ricevitore al trasmettitore.

9. *Precisione delle misure.*

Per la misura delle grandezze qui di seguito elencate sono richieste apparecchiature con le seguenti tolleranze:

1) tensione continua	± 3%
2) tensione della rete alternata	± 3%
3) frequenza radioelettrica	±50 Hz
4) tensione alle frequenze radioelettriche	± 2 dB
5) campo e.m. alle frequenze radioelettriche	± 3 dB
6) potenza della portante alle frequenze radioelettriche	±10%
7) impedenza dei carichi artificiali, morsetti di accoppiamento, cavi, attenuatori	± 5%
8) impedenza interna dei generatori e impedenza d'ingresso dei ricevitori di misura	±10%
9) attenuazione degli attenuatori	± 1 dB
10) temperatura	± 1°C

PARTE III

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AGLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA PER I TELECOMANDI DILETTANTISTICI.

(Scopi di cui al punto 5 dell'art. 334 del codice P.T.)

Sezione 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. *Frequenze.*

La frequenza della portante deve essere scelta tra le seguenti:

26,995 MHz	27,235 MHz
27,045 MHz	27,275 MHz
27,095 MHz	72,080 MHz
27,145 MHz	72,240 MHz
27,195 MHz	

2. *L'apparato può essere dotato di più canali.*

3. *Spaziatura tra il canale*: 10 *kHz*.

4. *Classe di emissione.*

E' ammessa ogni classe di emissione, che sia contenuta all'interno della banda di frequenza assegnata e che consenta di soddisfare le prescrizioni di cui al successivo punto 6. Non è consentita l'utilizzazione di una emissione permanente.

5. *Potenza massima autorizzata.*

a) 0,1 W di potenza apparente irradiata, per quanto possibile in assenza di modulazione;

b) 0,5 W di potenza di uscita, per quanto possibile in assenza di modulazione;

c) nei casi *a*) e *b*) sopra indicati, 2 W di potenza di alimentazione totale dell'apparato, in corrente continua, misurata nelle condizioni in cui l'apparato è modulato dal segnale normale al suo livello massimo.

6. *Potenza sul canale adiacente.*

La potenza emessa sul canale adiacente non deve essere superiore a 10 μW.

7. *Se l'apparato dispone di un comando di regolazione della modulazione questo comando non deve essere accessibile all'utilizzatore.*

8. *Scarto di frequenza.*

Lo scarto di frequenza deve essere inferiore o uguale a $\pm$ 1,5 kHz, tenuto conto delle simultanee variazioni della tensione di alimentazione di $\pm$ 10% rispetto a quella fissata dal costruttore e della temperatura ambiente tra -10°C e $+55$°C.

9. *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore ed irradiazioni parassite del ricevitore.*

a) La potenza di ogni irradiazione non essenziale, misurata ai morsetti di uscita del trasmettitore o irradiata dall'antenna o dalle strutture dell'apparato, non deve superare 4 nW su una qualunque frequenza che cada nelle bande seguenti:

41 ÷ 68 MHz
87,5 ÷ 104 MHz
162 ÷ 230 MHz
470 ÷ 862 MHz

La potenza di tali irradiazioni nelle altre bande di frequenza non deve superare 250 nW su una qualsiasi frequenza.

b) La potenza delle irradiazioni parassite o delle irradiazioni per conduzione del ricevitore non deve essere superiore a 2 nW su una qualsiasi frequenza.

Sezione 2

METODI DI MISURA PER GLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA PER I TELECOMANDI DILETTANTISTICI

1. *Potenza apparente irradiata.*

1.1. Definizione.

Per quanto concerne la presente caratteristica e per gli apparati con antenna incorporata la potenza apparente irradiata è la potenza irradiata nella direzione della massima intensità di campo nelle condizioni ambientali appresso specificate.

1.2. Posto di misura e disposizioni generali.

1.2.1. Posto di misura.

La misura verrà eseguita su una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si dispone di una zona piatta di almeno 5 m di diametro. Al centro di questa zona verrà utilizzato un supporto di materiale isolante, in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, su cui porre, ad un'altezza di 1,5 m dal suolo, l'apparato da sottoporre alle prove.

Il posto di misura dovrà essere di dimensioni sufficienti per consentire l'erezione di una antenna di misura ad una distanza non inferiore a $\lambda/2$ dell'apparato sotto misura.

La distanza effettivamente utilizzata dovrà essere indicata nel rendiconto delle misure.

Nel corso delle misure dovranno essere prese delle precauzioni al fine di evitare che le riflessioni causate da ostacoli in prossimità del posto di misura modifichino le misure stesse.

1.2.2. Antenna e ricevitore di prova.

L'antenna di prova viene utilizzata per ricevere sia le irradiazioni dell'apparato sotto misura, sia le irradiazioni dell'antenna di sostituzione. L'antenna di prova viene fissata su di un supporto che consenta di utilizzarla in polarizzazione orizzontale o verticale e di far variare l'altezza del suo centro da 1 a 5 metri al di sopra del terreno. E' necessario che il ricevitore possa essere sintonizzato su ciascuna delle frequenze da controllare e che sia in grado di misurare i livelli relativi ai segnali in ingresso.

1.2.3. Antenna di sostituzione.

L'antenna di sostituzione è un dipolo a mezz'onda accordato sulla frequenza considerata o un dipolo di lunghezza inferiore a $\lambda/2$, tarato rispetto al dipolo a mezz'onda. Il centro di questo dipolo coincide con un punto di riferimento che è il centro del volume occupato dall'apparato sotto misura, nel caso che questo abbia l'antenna incorporata, oppure il punto in cui l'antenna è collegata al contenitore dell'apparato, nel caso di antenna non incorporata.

La distanza tra l'estremità inferiore del dipolo ed il terreno deve essere almeno di 30 cm.

Questa antenna viene collegata ad un generatore tarato di segnali funzionante sulle frequenze dell'apparato, attraverso connessioni di adattamento e di transizione.

1.3. Metodo di misura.

Il trasmettitore sotto misura viene sistemato nel posto di misura rispondente ai requisiti del par. 1.2. ad una altezza di 1,5 m dal terreno su di un supporto non conduttore ed in una posizione tale da soddisfare le condizioni seguenti:

gli apparati con antenna incorporata sono sistemati in posizione verticale in modo tale che l'asse dell'apparato, che è più vicino alla verticale nella posizione normale di funzionamento, sia perpendicolare al terreno;

gli apparati con antenna esterna rigida sono sistemati in modo tale che l'antenna sia verticale;

gli apparati con una antenna esterna non rigida sono sistemati con la loro antenna posta verticalmente per mezzo di sospensioni isolanti. Il trasmettitore viene messo in funzione *possibilmente senza modulazione.*

Il ricevitore di prova è sintonizzato sulla frequenza di emissione del trasmettitore. L'antenna di prova è sistemata per la polarizzazione verticale. Successivamente si fa variare l'altezza di questa antenna di prova entro i limiti previsti e si fa effettuare al complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » una rotazione di 360 gradi, se necessario, in modo da ottenere il massimo del segnale ricevuto. Al posto del complesso « trasmettitore-antenna trasmittente » viene messa l'antenna di sostituzione definita al par. 1.2.3. ed il livello del segnale d'ingresso di questa viene regolato in modo da ottenere nel ricevitore di misura lo stesso livello di prima o un livello che differisca dal precedente di un valore noto.

La potenza apparente irradiata è uguale alla potenza fornita all'antenna, maggiorata per tener conto del guadagno dell'antenna di sostituzione rispetto al dipolo.

2. *Potenza del trasmettitore.*

2.1. Definizione.

Per quanto riguarda le presenti specifiche tecniche e per gli apparati dotati di morsetti di uscita il valore della potenza di uscita del trasmettitore è il valore massimo della potenza di uscita, possibilmente in assenza di modulazione, per il quale sono soddisfatte le condizioni delle presenti norme.

2.2. Metodo di misura.

Il trasmettitore è collegato ad un carico non reattivo e non irradiante di impedenza eguale a quella di uscita del trasmettitore. Se necessario può essere impiegato per le misure un adattatore di impedenza.

L'apparato viene messo in funzione, possibilmente in assenza di modulazione, e si misura la potenza dissipata nel carico.

3. *Potenza sul canale adiacente.*

3.1. Definizione.

La potenza sul canale adiacente è quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato nelle condizioni prefissate, che viene emessa nell'interno della banda passante di un ricevitore del tipo utilizzato normalmente nel sistema e funzionante su uno o l'altro dei canali adiacenti. Tale potenza è la somma della potenza media risultante dal processo di modulazione e della modulazione residua dovuta al ronzio ed al rumore del trasmettitore.

3.2. Metodo di misura con un ricevitore per la misura della potenza.

3.2.1. Apparato dotato di morsetti di uscita.

La potenza sul canale adiacente viene misurata con un ricevitore dotato di un filtro con queste caratteristiche:

larghezza di banda con attenuazione di 6 dB: 8,5 kHz

larghezza di banda con attenuazione di 70 dB: 17,5 kHz

larghezza di banda con attenuazione di 90 dB: 25 kHz.

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso del ricevitore per mezzo di un dispositivo di adattamento di impedenza tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia uguale al valore di carico dichiarato dal costruttore e che il livello di ingresso del ricevitore sia sufficiente per l'esecuzione della misura.

Il ricevitore viene sintonizzato sulla frequenza nominale del trasmettitore e si regola l'attenuatore variabile del ricevitore ad un valore tale (p dB) che, secondo la lettura di un apparato di misura, sia ottenuto un livello di circa 5 dB al di sopra del rumore del ricevitore.

Il ricevitore è successivamente accordato su una frequenza che differisca (in più o in meno) da quella del trasmettitore di un valore pari alla canalizzazione. Si regola l'attenuatore variabile ad un valore tale (q dB) che si ottenga nello strumento di misura la stessa lettura di prima.

Il rapporto tra la potenza nel canale adiacente e quella in regime di portante è dato dalla differenza tra i valori letti sull'attenuatore (p e q).

La potenza sul canale adiacente si determina applicando questo rapporto alla potenza di uscita misurata come indicato nel paragrafo 3.

La misura verrà ripetuta su una frequenza inferiore o superiore di 10 kHz alla frequenza assegnata al trasmettitore.

3.2.2. Apparato munito di una antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo di cui al par. 3.2.1., ma con il ricevitore accoppiato al trasmettitore con un dispositivo di accoppiamento sull'emissione irradiata. In questo caso la potenza sul canale adiacente si determina applicando questo rapporto al valore della potenza misurata secondo quanto indicato al paragrafo 1.

3.3. Metodo di misura con analizzatore di spettro.

3.3.1. La potenza sul canale adiacente viene misurata con un analizzatore di spettro che soddisfi alle seguenti condizioni: sarà possibile, utilizzando una larghezza di banda con risoluzione di 1 kHz, misurare in un canale adiacente i cui limiti siano posti a 5,75 kHz e 14,25 kHz dalla portante utile, con la precisione almeno di ± 2 dB, l'ampiezza di un segnale o del rumore, i cui livelli siano superiori di almeno 3 dB al livello di rumore dell'analizzatore di spettro e ciò in presenza di un segnale sul canale utile con un livello di 60 dB al di sopra della somma delle potenze nel canale adiacente.

L'uscita del trasmettitore è collegata all'ingresso dell'analizzatore di spettro per mezzo di un dispositivo di adattamento di impedenza tale che l'impedenza vista dal trasmettitore sia uguale al carico dichiarato dal costruttore e che il livello di ingresso dell'analizzatore sia sufficiente per l'esecuzione della misura.

Il trasmettitore è modulato con il segnale di modulazione normale dell'apparato. Se il sistema consente più combinazioni di codice, le prove vengono eseguite utilizzando la combinazione che corrisponde alla massima larghezza di banda occupata.

Si sceglie la larghezza di banda da esplorare sullo schermo dell'analizzatore di spettro in modo da poter rappresentare lo spettro di emissione del trasmettitore, comprese le parti emesse sui canali adiacenti.

Si misura la somma della potenza di rumore e delle componenti discrete prodotte dal trasmettitore in ciascuno dei canali adiacenti.

La potenza nel canale adiacente viene calcolata sommando le potenze di tutte le componenti che si trovano nel canale sopracitato.

3.3.2. Apparato dotato di antenna incorporata.

La misura si esegue secondo il metodo descritto al punto 3.3.1. utilizzando un analizzatore di spettro accoppiato al trasmettitore mediante un idoneo dispositivo.

4. *Scarto di frequenza.*

4.1. Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza tra la frequenza della portante misurata ed il suo valore nominale.

4.2. Metodo di misura.

La frequenza della portante è misurata, se possibile, in assenza di modulazione con il trasmettitore collegato ad un carico antinduttivo e non irradiante.

Nei casi di apparati con antenna incorporata, si utilizzerà un dispositivo di accoppiamento tra la emissione del trasmettitore e l'apparecchio per la misura della frequenza.

La misura sarà effettuata tenendo conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra — 10°C e + 55°C e della tensione di alimentazione di ±10% rispetto al valore nominale.

5 *Irradiazioni non essenziali del trasmettitore.*

5.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali sono delle emissioni su ogni frequenza diversa da quella sulla portante e sulle componenti laterali conseguenti al processo normale di modulazione, irradiate dal contenitore e dalle strutture dell'apparato.

Per gli apparati ad antenna incorporata, queste irradiazioni comprendono le irradiazioni dell'antenna.

5.2. Metodo di misura.

L'apparato viene sistemato in un posto di misura rispondente alle prescrizioni di cui al par. 1.2., ad una altezza dal suolo di 1,5 m su un supporto non conduttore.

La potenza a radiofrequenza del trasmettitore, se questo è dotato di morsetti di uscita, viene inviata su un carico non reattivo correttamente adattato.

Utilizzando un'antenna di prova a larga banda ed un metodo simile a quello descritto al punto 1.3., si verificano nel ricevitore di misura le irradiazioni non essenziali contenute nella banda fino a 2000 MHz.

Su ogni frequenza corrispondente ad una irradiazione non essenziale si misura la potenza apparente irradiata massima utilizzando l'antenna di sostituzione.

Successivamente l'antenna di prova viene ruotata di 90° al fine di ricevere i segnali con polarizzazione orizzontale e la misura è ripetuta. Il valore, che viene preso in considerazione, è quello più elevato tra i due misurati su ciascuna frequenza.

6. *Irradiazioni non essenziali per conduzione.*

6.1. Definizione.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono delle irradiazioni, la cui potenza è fornita per conduzione all'antenna o all'antenna artificiale su ogni frequenza diversa da quelle della portante o delle componenti laterali risultanti dal processo normale di modulazione.

6.2. Metodo di misura.

Le irradiazioni non essenziali per conduzione sono misurate collegando il trasmettitore ad un carico resistivo e non irradiante correttamente adattato.

Le misure sono eseguite in una gamma compresa tra 100 kHz e 2000 MHz, con esclusione del canale su cui il trasmettitore deve funzionare, nonchè i canali adiacenti.

Le misure di ciascuna irradiazione non essenziale sono fatte utilizzando un apparato di misura di tipo accordato o un analizzatore di spettro. Le misure vengono ripetute con il trasmettitore modulato dal segnale normale di modulazione.

7. *Irradiazioni parassite e irradiazioni per conduzione del ricevitore.*

7.1. Definizione.

Le irradiazioni parassite del ricevitore provengono dalle irradiazioni fornite alla linea d'antenna e da quelle prodotte dal contenitore e dalle strutture del ricevitore. Per i ricevitori ad

antenna incorporata, le irradiazioni parassite comprendono sia quelle dell'antenna sia quelle del contenitore e le strutture del ricevitore.

7.2. Metodi di misura.

I metodi di misura sono simili a quelli dei punti 5 e 6 sostituendo il ricevitore al trasmettitore.

8. *Precisione delle misure.*

Per la misura delle grandezze qui di seguito elencate sono richieste apparecchiature con le seguenti tolleranze:

1) tensione continua	± 3%
2) tensione della rete alternata	± 3%
3) frequenza radioelettrica	±50 Hz
4) tensione alle frequenze radioelettriche	± 2 dB
5) campo e.m. alle frequenze radioelettriche	± 3 dB
6) potenza della portante alle frequenze radioelettriche	±10%
7) impedenza dei carichi artificiali, morsetti di accoppiamento, cavi, attenuatori	± 5%
8) impedenza interna dei generatori e impedenza d'ingresso dei ricevitori di misura	±10%
9) attenuazione degli attenuatori	± 1 dB
10) temperatura	± 1°C

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI APPARATI DI CUI ALL'ART. 334 DEL CODICE P.T. PER ATTESTARNE L'AVVENUTA OMOLOGAZIONE.

Ogni singolo apparato, facente parte della serie il cui prototipo abbia ottenuto l'omologazione dell'Amministrazione P.T., deve recare esternamente una iscrizione, effettuata in modo indelebile ed inamovibile, contenente i dati indicati nel seguente fac-simile:

TIPO . . . . (1)

OMOLOGAZIONE prot. n. . . . . (2)

del . . . .

SCOPI . . . . (3) dell'art. 334 del codice P.T.

(1) Indicare la sigla completa dell'apparato.

(2) Indicare gli estremi della lettera di omologazione.

(3) Indicare lo scopo (o gli scopi) dell'art. 334 (numeri da 1 a 8), per il quale l'apparato ha ottenuto l'omologazione.

(8893)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato regionale di informazione contabile agricola per la Lombadia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di conservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1976 con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Lombardia;

Vista la lettera n. 13848, datata 27 giugno 1977, con la quale la regione Lombardia, assessorato agricoltura e foreste, caccia e pesca ha reso nota la richiesta dell'Alleanza nazionale dei contadini di sostituire il proprio rappresentante in seno al suddetto comitato, signor Italo Ruggeri, con il dott. Carlo Bonizzi;

Decreta:

Il dott. Carlo Bonizzi è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Lombardia in sostituzione del sig. Italo Ruggeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(8895)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Giappone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 23 giugno 1977 con la quale le provenienze dal Giappone sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Giappone è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 23 giugno 1977 per le provenienze dal Giappone perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Sant'Eusanio del Sangro

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, n. 585, si approva l'atto n. 102297 di rep. del 17 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tucci Nicola, nato a Casoli (Chieti), il 19 febbraio 1939 e Di Biase Gina, nata a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), il 22 giugno 1939, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Sant'Eusanio del Sangro, estesa mq 155, riportata in catasto alle particelle numeri 450, 454 e 448 del foglio di mappa n. 16 del comune di Sant'Eusanio del Sangro e nella planimetria tratturale con la lettera « D ».

(8491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto 6 agosto 1977 n. 10.02167/XV.I.1, la polvere da caccia denominata « tipo Rex » fabbricata dalla ditta Ferunion di Budapest è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificata nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico.

(8937)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 2 giugno 1977, la Banca di credito popolare - Società cooperativa a r.l., in Siracusa, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(8985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 16 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,35	884,35	884,20	884,35	884,30	884,40	884,25	884,35	884,35	884,35
Dollaro canadese	821,25	821,25	821,90	821,25	821,15	821,25	821,25	821,25	821,25	821,25
Franco svizzero	362,35	362,35	361,75	362,35	362,35	362,30	362,14	362,35	362,35	362,35
Corona danese	146,95	146,95	147 —	146,95	146,95	146,95	146,9450	146,95	146,95	146,95
Corona norvegese	167,43	167,43	167,40	167,43	167,40	167,40	167,35	167,43	167,43	167,45
Corona svedese	200,40	200,40	200,30	200,40	200,35	200,40	200,39	200,40	200,40	200,40
Fiorino olandese	357,94	357,94	357,80	357,94	357,85	357,90	357,63	357,94	357,94	357,95
Franco belga	24,665	24,665	24,63	24,665	24,55	24,65	24,6480	24,665	4,665	24,65
Franco francese	179,20	179,20	179,30	179,20	179,10	179,22	179,25	179,20	179,20	179,20
Lira sterlina	1539,15	1539,15	1540 —	1539,15	1538,65	1539,10	1538,70	1539,15	1539,15	1539,15
Marco germanico	377,83	377,83	377,75	377,83	377,75	377,80	377,70	377,83	377,83	377,85
Scellino austriaco	53,224	53,224	53,25	53,224	53,25	53,23	53,24	53,224	53,224	53,22
Escudo portoghese	22,81	22,81	22,75	22,81	22,85	22,84	22,86	22,81	22,81	22,81
Peseta spagnola	10,441	10,441	10,45	10,441	10,44	10,44	10,44	10,441	10,441	10,44
Yen giapponese	3,303	3,303	3,31	3,303	3,302	3,30	3,2990	3,303	3,303	3,30

Media dei titoli del 16 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,90
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,05
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,55
» 6 % » » 1972-87	71,525
» 9 % » » 1975-90	80,35

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,70
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978	95,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,20
» » 9 % 1980	88,575
» » 10 % 1981	88,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,30
Dollaro canadese	821,25
Franco svizzero	362,24
Corona danese	146,947
Corona norvegese	167,39
Corona svedese	200,395
Fiorino olandese	357,785
Franco belga	24,656
Franco francese	179,225
Lira sterlina	1538,925
Marco germanico	377,765
Scellino austriaco	53,232
Escudo portoghese	22,835
Peseta spagnola	10,44
Yen giapponese	3,301

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Forlì

Con decreto n. 63, in data 29 giugno 1977, sono stati trasferiti, dal demanio pubblico (ramo Difesa Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato i sedimi costituenti l'ex centro radio trasmittente di Forlì, contraddistinti nel catasto del comune di Forlì, contrada Calossi strada Predappio, al foglio n. 201, particella 174, della superficie di mq 117 e particella 175, della superficie di mq 117, per un'area complessiva di mq 234.

(8533)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 10 luglio 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Posta, frazione di Bacugno (Rieti), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 9 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1976 e prorogata con decreto 7 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1977.

(8534)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Bomporto

Con deliberazione della giunta regionale 21 giugno 1977, n. 1906, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 6 luglio 1977, n. 2997/2921) e stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Bomporto (Modena) con la deliberazione consiliare 9 novembre 1976, n. 152.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8696)

Varianti al piano di zona del comune di Argenta

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1654, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 21 giugno 1977, n. 2735/2676) è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Argenta (Ferrara) con deliberazione consiliare 27 dicembre 1975, n. 182.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8697)

Con deliberazione della giunta regionale 31 maggio 1977, n. 1653, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 21 giugno 1977, n 2734/2665) è stata approvata una variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Argenta (Ferrara) con deliberazioni consiliari 27 dicembre 1975, n. 181 e 23 febbraio 1976, n. 22.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8698)

REGIONE LIGURIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 maggio 1977, n. 1362, sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Genova, adottate con deliberazione consiliare 4 febbraio 1974, n. 232, concernenti l'adeguamento del piano regolatore generale alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968 relativamente alle zone destinate a servizi scolastici.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8767)

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 giugno 1977, n. 1495, sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Genova relative alle aree ricadenti nelle unità urbanistiche di Multedo, S. Giovanni Battista, Quezzi, Forte Quezzi, Borgoratti, adottate con deliberazione consiliare 23 luglio 1973, n. 1206, per il suo adeguamento alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, relativamente alle zone da destinare a verde pubblico attrezzato di quartiere.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8768)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. M.87 del 18 gennaio 1929, con il quale il cognome del sig. Muženič Antonio, nato a Villa Decani (Pola) il 26 agosto 1871, venne ridotto nella forma italiana di « Moseni » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Orsola Starz ed ai figli Vittorio, Rodolfo, Mario, Rosina e Maria;

Vista la domanda di data 11 giugno 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Moseni Mario, nato a Villa Decani (Pola) il 9 gennaio 1914, residente a Trieste in via Madonnina, 28, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Muženič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, sig. Moseni Mario, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Muženič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Moseni assunto dalla moglie del predetto, Dilizza Antonia, nata a Monte di Capodistria il 20 settembre 1916.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 luglio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(8535)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta sopranferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, corredata dei documenti e titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la esclusione dal concorso salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I capi di istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Non è ammessa la presentazione delle domande fatte direttamente dagli interessati o da persone incaricate.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dal certificato di laurea;

2) dalla dichiarazione, di data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso, comprovante la sua qualifica, il parametro di appartenenza, la data di nascita e inoltre che il candidato trovasi tuttora in attività di servizio;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

4) dai lavori a stampa e dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il vincitore viene chiamato in servizio presso la giunta.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 7.

I professori in servizio presso la giunta devono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare dal comando.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il presidente: ERMINI

(8701)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Viterbo.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 338, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Viterbo, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976.

(8367)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 342, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976.

(8368)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Sala Consilina.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 340, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del candidato che ha superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Sala Consilina, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(8369)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 121, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del candidato che ha superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(8370)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di S. Maria Capua Vetere.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 119, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del candidato che ha superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di S. Maria Capua Vetere, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(8371)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Barachini Paolo, nato a Pisa il 13 agosto 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Benincasa Eglo Cesare, nato ad Acquaviva (Bari) il 7 giugno 1921 . . . » 100 »
3. Campanella Marcelo, nato a Palermo il 28 ottobre 1943 . . » 100 »
4. Di Carlo Aldo, nato a Roio del Sangro (Chieti) l'11 maggio 1942 . . » 100 »
5. Greco Vincenzo, nato a Caprarica (Lecce) il 7 agosto 1940 . . . . . . » 100 »
6. Pistritto Grazia, nata a Siracusa il 28 ottobre 1939 . . . . . . » 100 »
7. Postorino Cristofaro, nato a Reggio Calabria il 31 agosto 1937 . . . » 100 »
8. Torrone Benito, nato a Controne (Salerno) il 25 giugno 1935 . . . . » 100 »
9. Berruti Giuseppe, nato a Napoli il 16 settembre 1941 . . » 95 »
10. Bertani Egidio, nato a Ossona (Milano) il 21 gennaio 1938 . » 95 »
11. Bologna Giovanni, nato a S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila) il 26 dicembre 1937 » 95 »
12. Borgonovo Enrico, nato a Brescia il 15 dicembre 1940 . . . » 95 »
13. Cantù Berzio Giuseppe, nato a Stradella (Pavia) il 6 settembre 1944 . » 95 »
14. Di Iorio Saverio, nato a Macchia Valfortore (Campobasso) il 10 dicembre 1942 . . . . . » 95 »
15. Nunes Gino, nato a Livorno il 1° novembre 1941 . . » 95 »
16. Sposato Nicola, nato a Oppido Mamertino (Reggio Calabria) il 5 ottobre 1941 » 95 »
17. Varrese Vito, nato a Crotone (Catanzaro) il 15 maggio 1937 . . » 95 »
18. Bellani Giovanni Silvio, nato a Robbio (Pavia) il 17 dicembre 1941 . . . punti 90 su 100
19. Bertazzoni Maria Grazia, nata a Mantova il 17 luglio 1941 . . . . . » 90 »
20. Di Silverio Adriano, nato a Pescara il 6 giugno 1945 . . . . . . » 90 »
21. Lo Presti Giovanni, nato a Linguaglossa (Catania) il 22 luglio 1929 . . . » 90 »
22. Patrone Pasquale, nato a Napoli il 10 luglio 1944 . . . . . . » 90 »
23. Prastaro Corrado, nato a Galatone (Lecce) il 13 novembre 1928 . . . » 90 »
24. Rocco Achille, nato a Napoli il 17 settembre 1939 . . . . » 90 »
25. Scalese Armando, nato a Martirano (Catanzaro) l'8 febbraio 1939 . . . » 90 »
26. Tomaiuolo Pasquale, nato a Manfredonia (Foggia) il 13 marzo 1939 . . . » 90 »
27. Zarrella Mario, nato ad Asti il 4 aprile 1939 . . . . » 90 »
28. Filippelli Aristide, nato a Bogogno (Novara) il 7 maggio 1936 . . . . » 85 »
29. Giubertoni Giulio, nato a Moglia (Mantova) il 5 gennaio 1944 . . . . » 85 »
30. Vuga Silvano, nato a Gorizia il 31 maggio 1930 . . . . » 85 »
31. Cattoi Daniela, nata a Trento il 21 agosto 1942 . . . . » 80 »
32. Cimitan Augusto, nato a Treviso il 23 agosto 1943 . . . . . . » 80 »
33. Ferraro Stefano, nato a Torre del Greco (Napoli) il 16 gennaio 1926 . . . » 80 »
34. Torregrossa Franco, nato a Valguarnera (Enna) il 7 luglio 1940 . . . » 80 »
35. Damiani Luigi, nato a Scheggia (Perugia) il 28 giugno 1938 . . . . . » 75 »
36. Lanari Sergio, nato ad Ancona il 12 maggio 1939 . . . . . . » 75 »
37. Lorusso Diego, nato ad Altamura (Bari) il 18 gennaio 1940 . . . . . » 75 »
38. Pazzaglia Alberto, nato a Pavia il 25 settembre 1940 . . . . . » 75 »
39. Rota Tullio, nato a Torino il 1° ottobre 1941 . . . . » 75 »
40. Zeppa Sandro, nato a Barce (Cirenaica) il 29 dicembre 1940 . . . . » 75 »
41. Zucchi Mario, nato a Moglia (Mantova) il 5 marzo 1932 . . . . . . » 75 »
42. Bisighini Giuseppe, nato a Maranello (Modena) il 29 gennaio 1938 . . . » 70 »
43. Bonfacini Vincenzo, nato ad Albizzate (Varese) il 5 novembre 1939 . . . » 70 »
44. Carpinelli Luigi, nato a Frasso Telesino (Benevento) il 4 gennaio 1942 . . » 70 »
45. Cavaleri Francesco, nato a Genova il 19 novembre 1926 . . . . . » 70 »
46. Coglio Giovanni, nato a San Felice del Benaco (Brescia) il 1° gennaio 1937 . » 70 »
47. Colombo Renato, nato a Torino il 12 settembre 1939 . . . . . » 70 »
48. Frillici Sandro, nato a Gualdo Tadino (Perugia) il 31 maggio 1939 . . . » 70 »
49. Gallina Francesco, nato a Messina il 24 luglio 1944 . . . . . . » 70 »
50. Lautieri Ezio Maria, nato a Venezia il 19 gennaio 1942 . . . . . . » 70 »
51. Leonetti Francesco, nato a Montalto Uffugo (Cosenza) il 9 ottobre 1939 . » 70 »
52. Monteverdi Annamaria, nata a Soresina (Cremona) il 27 maggio 1933 . . . » 70 »
53. Orifici Carmelo, nato a Raccuia (Messina) il 2 giugno 1930 . . . . . » 70 »
54. Vivani Giulio, nato a Carrara il 19 gennaio 1928 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8557)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Morfini Massimo, nato a Firenze il 9 dicembre 1943 . punti 100 su 100
2. Ricci Paolo, nato a Senigallia (Ancona) l'8 febbraio 1946 » 100 »
3. Chisesi Teodoro, nato a Messina il 16 ottobre 1943 . » 98 »
4. Izzi Teodosio, nato a Marcaria (Mantova) il 28 luglio 1941 » 96 »
5. Brancaccio Vincenzo, nato a Torre del Greco (Napoli) il 18 gennaio 1946 . » 94 »
6. Salvaneschi Laura, nata a Broni (Pavia) il 1° novembre 1943 . » 93 »
7. Pizzolo Giovanni, nato a Zimella (Verona) il 16 marzo 1944 . » 92 »
8. Cellerino Riccardo, nato a Dogliani (Cuneo) il 29 dicembre 1942 . » 90 »
9. Cetto GianLuigi, nato a Verona il 19 gennaio 1943 . » 88 »
10. Canevari Angelo, nato a Milano il 15 agosto 1941 » 86 »
11. Santini Gino, nato a La Spezia il 29 aprile 1940 » 86 »
12. Lombardo Turiddu, nato a Omegna (Novara) il 24 giugno 1941 » 84 »
13. Biagiotti Silvano, nato a S. Giorgio su Legnano (Milano) il 2 luglio 1943 . » 82 »
14. Montalbetti Luigi, nato a Busto Arsizio (Varese) il 15 febbraio 1942 . » 82 »
15. Silvestri Mario, nato a Marino (Roma) il 9 ottobre 1943 . » 82 »
16. Loru Franco, nato a Ronchi dei Legionari (Gorizia) il 6 gennaio 1943 . » 80 »
17. Carotenuto Mario, nato a Coseano (Udine) il 18 marzo 1945 . » 78 »
18. Giordano Domenico, nato a Catanzaro il 13 giugno 1939 » 78 »
19. De Rossi Giulio, nato a Bellano (Como) il 7 luglio 1944 . » 76 »
20. Strinchini Alberto, nato a Milano il 4 gennaio 1938 . . . . » 76 »
21. Brunetti Adriano, nato a Padova il 26 agosto 1941 . . » 75 »
22. d'Ambrosio Cesare Maria, nato ad Albino (Bergamo) il 20 maggio 1938 » 75 »
23. Leone Giuseppe, nato a Silvi (Teramo) il 21 gennaio 1943 . » 75 »
24. Pogliani Enrico, nato a Monza (Milano) il 21 ottobre 1943 » 74 »
25. Colle Roberto, nato a Udine il 19 maggio 1946 » 70 »
26. Minetti Bruno, nato a Bergamo il 25 ottobre 1944 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8558)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Di Liberto Claudio, nato a Roma il 4 novembre 1940 . . . . . . punti 96 su 100
2. Bedarida Davide, nato a Livorno il 22 maggio 1936 . . . . . . » 95 »
3. Pittini Gianfranco, nato a Gemona del Friuli (Udine) il 23 giugno 1943 . . » 95 »
4. Giacopuzzi Mario, nato a S. Anna d'Alfaedo (Varese) l'8 aprile 1945 . . . » 90 »
5. Guzzo Pasquale, nato a S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) il 17 maggio 1945 » 90 »
6. Correale Antonio, nato a Roma il 12 dicembre 1944 . . . . » 89 »
7. Idone Franco, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 10 luglio 1939 . . » 88 »
8. Zucconi Mazzini Ezio, nato a Tripoli (Libia) il 19 dicembre 1933 . . . . » 88 »
9. Picco Cesare, nato a Massazza (Vercelli) il 26 novembre 1937 . . . . . » 86 »
10. Zupo Sergio Paolo, nato a Sesto S. Giovanni (Milano) il 3 maggio 1943 . . » 86 »
11. Anglesio Alberto, nato a Torino il 3 dicembre 1945 . . » 85 »
12. Ascheri Cristoforo, nato a Imperia, il 16 gennaio 1941 » 85 »
13. Marro Liberato, nato a Roma il 3 giugno 1939 . . » 85 »
14. Perosino Norberto, nato a Genova il 25 novembre 1943 . » 85 »
15. Russo Paolo, nato a Napoli il 1° giugno 1946 . . . » 85 »
16. Zanda Giuseppe, nato a Cagliari il 12 agosto 1946 . » 84 »
17. Pullia Giuseppe Guido, nato a Treviso il 21 ottobre 1945 . » 83 »
18. Dassò Leonardo, nato a Fiorenzuola il 19 ottobre 1945 . . » 82 »
19. Pruneri Carlo, nato a Monza (Milano) il 12 aprile 1941 . . . . » 82 »
20. Rossano Fausto, nato a Ercolano (Napoli) il 2 luglio 1946 . . » 82 »
21. Visintin Franca, nata a Gorizia il 30 novembre 1941 . » 81 »
22. Casale Giuseppe, nato a Teora (Avellino) il 4 ottobre 1941 . . » 80 »
23. La Rosa Giuseppe Antonio, nato a Trecastagni (Catania) il 3 febbraio 1943 » 80 »
24. Pavarallo Maria Cristina, nata a Canelli (Asti) il 21 gennaio 1944 . » 80 »
25. Pozzi Olga, nata a Napoli il 18 aprile 1937 » 80 »
26. Puccetti Fioretta, nata a Firenzuola (Firenze) il 24 settembre 1941 . . » 80 »
27. Testera Severo, nato a Torino il 28 luglio 1944 . . . . . » 80 »
28. Zerbino Ettore, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 23 ottobre 1936 » 80 »
29. Rizzini Tullio, nato a Santa Paolina (Avellino) il 23 settembre 1943 . » 76 »
30. Andreani Andrea, nato a Tolentino (Macerata) il 25 dicembre 1941 . . . » 75 »

31. Falcone Elio, nato ad Acri (Cosenza) il 16 novembre 1942 . punti 75 su 100
32. Ferrarini Franco, nato a Carrara (Massa) il 19 ottobre 1943 . . . . » 75 »
33. Lazzerini Ettore, nato a Casola in Lunigiana (Massa) il 16 marzo 1944 . . » 75 »
34. Zerbetto Riccardo, nato a Bolzano il 15 maggio 1946 . . . » 75 »
35. Francinetti Bressy Massimo, nato a Torino il 23 febbraio 1945 . . . » 74 »
36. Mascello Natalina, nata a Sanremo (Imperia) il 24 dicembre 1935 . . . » 74 »
37. Cavaliere Alberto, nato a Sanremo (Imperia) il 30 agosto 1941 . . . . » 72 »
38. Di Palma Carmine, nato a Bernalda (Matera) il 19 maggio 1943 . . » 72 »
39. Zamparelli Antonio, nato a Lecce il 14 luglio 1946 . . . . . » 72 »
40. Crovato Ernesto, nato a Brescia il 9 novembre 1942 . . . . » 71 »
41. Appiotti Alberto, nato a Torino il 17 novembre 1944 . . . . » 70 »
42. Comazzi Alberto Maria, nato a Milano il 23 marzo 1940 . » 70 »
43. Menditto Paolo, nato a Lusciano (Caserta) il 12 agosto 1943 . » 70 »
44. Palmarini Guido, nato a Tripoli (Libia) il 1° ottobre 1938 . . . . » 70 »
45. Sciannandrone Riccardo, nato ad Andria (Bari) il 12 aprile 1940 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8559)

Rettifiche alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale d'idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975;

Visto che al n. 92 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 25 gennaio 1941 relativa al dottor Polacchini Giovanni, anzichè 25 febbraio 1941;

Accertato che al n. 351 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 22 ottobre 1937 anzichè 22 agosto 1937, relativa al dottor Scurelli Alessandro;

Accertato che al n. 374 del citato elenco sono stati erroneamente riportati il luogo e la data di nascita — Disino d'Ischia 8 agosto 1937 — anzichè Pisino d'Istria 8 agosto 1932, dati relativi al dott. Antoni Bruno;

Constatato che al n. 394 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Guadalupo Giorgio anzichè Guadalupi Giorgio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tali errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Al n. 92 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale d'idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 24 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1977, leggasi 25 febbraio 1941 anzichè 25 gennaio 1941;

Al n. 351 della citata graduatoria leggasi 22 agosto 1937 anzichè 22 ottobre 1937;

Al n. 374 della citata graduatoria leggasi Pisino d'Istria - 8 agosto 1932 anzichè Disino d'Ischia - 8 agosto 1937;

Al n. 394 del citato elenco leggasi Guadalupi Giorgio anzichè Guadalupo Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8556)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 marzo 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975;

Constatato che al n. 239 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Fivizzano (Macerata) anzichè Fivizzano (Massa Carrara), relativo al dott. Tonelli Marino;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 239 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 18 febbraio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 marzo 1977, leggasi Fivizzano (Massa Carrara) anziché Fivizzano (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8552)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 167 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Stauridis anziché Stavridis;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 167 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976, leggasi Stavridis anziché Stauridis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8553)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975;

Considerato che al n. 64 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Zunoli Paolo anziché Zuccoli Paolo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 64 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 3 giugno 1977, leggasi Zuccoli Paolo anziché Zunoli Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(8554)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

L'assessore alla sanità con decreto n. 3440 del 22 giugno 1977 ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti nei sottoelencati comuni e consorzi della provincia di Cagliari alla data del 30 novembre 1975:

1) Armungia; 2) Assemini; 3) Ballao; 4) Burcei; 5) Cagliari, condotta di Pirri; 6) Cagliari, condotta di Monserrato; 7) Cagliari, condotta di Quartucciu; 8) Cagliari, condotta di Elmas; 9) Cagliari, condotta di Stampace; 10) Cagliari, condotta di Bonaria, Borgo S. Elia, Poetto; 11) Calasetta; 12) Capoterra; 13) Carbonia, 1ª condotta; 14) Carbonia, 3ª condotta medica (Cortoghiana e Bacu Abis); 15) Donori; 16) Furtei; 17) Gesico; 18) Gesturi; 19) Gonnosfanadiga; 20) Guasila; 21) Guspini, 1ª condotta; 22) Guspini, 2ª condotta; 23) Iglesias, 1ª condotta urbana; 24) Iglesias, 2ª condotta urbana; 25) Mandas; 26) Maracalagonis; 27) Muravera, 1ª condotta urbana; 28) Muravera, frazione Castiadas; 29) Narcao; 30) Pabillonis; 31) Perdaxius; 32) Quartu S. Elena, 1ª condotta; 33) Samassi; 34) Sanluri; 35) S. Nicolò Gerrei; 36) S. Sperate; 37) Sarroch; 38) Selargius; 39) Segariu; 40) Sestu; 41) Silius; 42) Sinnai; 43) Tratalias; 44) Vallermosa; 45) Villanoforru-Collinas, consorzio; 46) Villasor.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 1.500 (millecinquecento) devono essere indirizzate a: ufficio medico provinciale, Cagliari, viale Regina Margherita n. 6, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 1977.

(8374)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succcessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(8962)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale e di immunoematologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(8970)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(8966)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(9056)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(8967)

OSPEDALE «G.B. MORGAGNI L. PIERANTONI» DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succcessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(8964)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della clinica neurologica;

un posto di assistente della clinica dermosifilopatica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(8973)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione ostetrica ginecologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione ostetrica ginecologica (i posti sono elevati a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Chieti.

(8974)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(8972)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(8965)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(8975)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di neurologia;

un posto di aiuto capo del servizio di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(8976)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(8961)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(8958)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di primario dirigente del centro di ginecologia preventiva dell'ospedale di Matera

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dirigente del centro di ginecologia preventiva dell'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(8971)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sessione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(8959)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorso a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(8960)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(8969)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(8968)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977 deve essere apportata la seguente rettifica: i posti di aiuto geriatra sono due e non uno.

(8977)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. **33.**

Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *dell'8 luglio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Trieste un contributo straordinario di lire 10 miliardi, a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il porto nuovo e la strada statale n. 202 sull'altipiano carsico.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico S.p.a. con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 5 miliardi a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità d'accesso.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, al comune di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 20.000 milioni, al comune di Gorizia, sino ad un importo massimo di lire 4.000 milioni, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall'art. 4 della legge predetta.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, fino ad un importo massimo di lire 1 miliardo, per l'esecuzione di studi, progetti, ricerche e consulenze in ordine alle iniziative previste dall'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l'Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Art. 5.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui alla presente legge saranno determinate dalla giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale è istituito — per la durata di un quadriennio — un ufficio di segreteria per l'attuazione degli accordi di Osimo, con il compito di attendere alle attività ed agli adempimenti spettanti o delegati alla Regione in ordine all'attuazione degli atti di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'ufficio predetto — che sarà coordinato da un dirigente regionale — saranno assegnati, in relazione alle particolari esigenze, dipendenti regionali delle varie qualifiche, nonchè personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, ed esperti estranei all'amministrazione regionale, in misura non superiore a tre unità.

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, di cui lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 6738 con la denominazione: « Contributo straordinario in conto capitale al comune di Trieste per l'esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il porto nuovo e la strada statale n. 202 sull'altipiano carsico » e con lo stanziamento complessivo di lire 10 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 7 miliardi per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 e precisamente:

per 8 miliardi, di cui 7 miliardi per l'esercizio 1977, dalla partita « Progetti: Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali », dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetto;

per i restanti 2 miliardi dalla partita « Progetti: Fondo integrazione progetti » del sopra specificato elenco n. 5.

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 6739 con la denominazione: « Contributo straordinario in conto capitale alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico S.p.a. per l'esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità di accesso » e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 e precisamente:

per lire 2 miliardi per l'esercizio 1977 dalla partita « Progetti: Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali », dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti, a carico della quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, numero 12;

per i restanti 3 miliardi della partita « Progetti: Fondo integrazione progetti » del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 24 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 vengono istituiti, con decorrenza dall'esercizio 1978, al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XIII, i seguenti capitoli:

6751 con la denominazione: « Anticipazioni al comune di Trieste, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall'art. 4 della legge predetta » e con lo stanziamento complessivo di lire 20 miliardi;

6752 con la denominazione: « Anticipazioni al comune di Gorizia, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall'art. 4 della legge predetta » e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi.

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1 miliardo.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 12 - categoria XIII, il cap. 6961 con la denominazione: « Anticipazioni per l'esecuzione di studi, ricerche e consulenze in ordine alle inizia-

tive previste nell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l'Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977.

Art. 11.

Alla spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rimborsi delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 909 con la denominazione: «Rimborsi delle anticipazioni concesse al comune di Trieste e al comune di Gorizia e delle altre spese effettuate per studi, ricerche e consulenze, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche, previste dall'art. 4 della legge predetta» e con lo stanziamento di lire 25 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 luglio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. **34**.

Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione ed il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici, e apistici e delle relative produzioni nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *dell'8 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366, vengono estesi, per quanto compatibili e con gli stessi criteri applicativi, alla promozione dell'incremento e del miglioramento degli allevamenti e delle produzioni avicola, cunicola e apistica, nonchè ittica nelle acque interne e nelle valli da pesca.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per finanziare le iniziative di cui all'art. 1 della precitata legge 29 giugno 1929 n 1366, a beneficio degli allevamenti sopra indicati ed a favore, per quanto di competenza, delle associazioni provinciali degli allevatori della regione Friuli-Venezia Giulia, del Consorzio cooperativo fra produttori avicoli della regione Friuli-Venezia Giulia, dei Consorzi tra apicoltori delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, del Consorzio regionale tra apicoltori del Friuli-Venezia Giulia e dei Consorzi tra vallicoltori.

Art. 3.

I contributi previsti dal precedente art. 2 potranno essere concessi anche per il finanziamento di programmi di attività svolti nell'anno 1976.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

La predetta spesa di lire 210 milioni fa carico al cap. 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano, a lire 5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l'esercizio 1977.

Al maggior onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1951 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 luglio 1977

COMELLI

(8808)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. **17**.

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 4 luglio* 1977)

(*Omissis*).

(8809)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772260)